

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (ART.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006) COMUNI DI VIGGIANO,
GRUMENTO NOVA, MOLITERNO, MONTEMURRO, SARCONI E SPINOSO)**



COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

C.F. 83000810768 - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I SERVIZI DI "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON
HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE"**

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di **aiuto personale ai cittadini portatori di handicap e delle loro famiglie.**

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

Art.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:

- A. Il servizio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei cittadini stessi. Il SAP interviene a favore di soggetti in condizione di handicap che siano in possesso di certificazione idonea ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- B. Il SAP si configura altresì come sostegno alla vita quotidiana dell'utente e come forma di liberazione di spazi e tempi per la famiglia.

A tal fine le prestazioni e attività individuate, diversificate in base all'età e alle esigenze dell'utente e della famiglia, sono le seguenti:

- Sostegno all'attività domestica
- Igiene personale
- Bagno e riordino bagno
- Aiuto nella preparazione di pasti a domicilio e riordino cucina
- Mobilizzazione, uso ausili e protesi
- Controllo e assunzione farmaci
- Colloquio/sostegno, colloquio familiari e vicini
- Preparazione ad uscite
- Riordino letto e stanza
- Lavaggio biancheria e stiratura
- Spesa e acquisti con maneggio denaro
- Verifica e cura della funzionalità dell'alloggio
- Ritiro sussidi, buoni, pagamento utenze con maneggio denaro e pratiche burocratiche
- Accompagnamento fuori casa (visite, spese, ritiro pensioni ecc.)
- Inserimento in attività sociale fuori casa
- Visite in ospedale (per persone sole)
- Colloquio medico curante
- Trasporto persone
- Ritiro ricette e acquisto farmaci
- Interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee e permanenti (per persone sole).
- Consegna presidi sanitari
- Sostegno scolastico ed educativo a domicilio, fuori dall'orario scolastico

- Ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio

C. Risorse professionali

L'operatore centrale del servizio è l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari al quale sono equiparati gli operatori socio-assistenziali e l'educatore.

Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di:

- a. cittadini in servizio civile, che ne facciano richiesta
- b. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria
- c. organizzazioni di volontariato

Il personale di cui alle lettere a),b),c) deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) si estende la disciplina dettata dall'art. 2 comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.266.

D. Il piano personalizzato di intervento

Il Piano di intervento deve contenere:

- una relazione sintetica sulle condizioni generali del richiedente
- l'articolazione delle attività previste, indicando tempi, modalità, compiti degli operatori, in una visione di percorso in cui sia chiaro, quando possibile, il progressivo aumento dei livelli di autonomia.
- esiti attesi
- eventuali percorsi per il "dopo"

All'elaborazione del piano di intervento concorre il responsabile del servizio, se figura sociale professionale, della cooperativa sociale incaricata di attuare l'intervento, la famiglia, l'utente. L'intervento è sottoposto a verifica secondo le modalità e la tempificazione previste nel piano personalizzato.

Art. 3 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di servizi e prestazioni descritti all'art. 3, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali previste dal piano sociale regionale e/o nei regolamenti comunali.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la ditta dovrà inviare a questa amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni all'amministrazione. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00.

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Nel caso di eventuale eccessivo turnover degli operatori impiegati, determinato da cause di forza maggiore e non imputabili all'Impresa, fermo restando il rispetto della presenza delle professionalità previste nel progetto approvato, l'Amministrazione potrà attivare una verifica per valutare nel merito la situazione secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

Art.4 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

Art.5 - RISPETTO D. LGS. 196/2003

L'impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e deve indicare il nominativo del responsabile della privacy.

Art.6 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a € 500.000,00.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE.

La ditta aggiudicataria ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Quanto sopra espresso impone, tra l'altro, l'obbligo per la ditta appaltatrice di osservare anche le prescrizioni contenute nel testo della L.R. Basilicata 15 febbraio 2010 n.24 che all'art.1 prevede *“l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi....(omissis)”*.

Si rinvia all'art. 50 del D.L.vo 50/2016.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi **relativi al personale** si applicherà la disciplina generale vigente in materia.

Art.8 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa amministrazione dall'operatore dell'ufficio di servizio sociale comunale e dal coordinatore indicato dalla cooperativa.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà di codesta amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 9 - PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta l'amministrazione applicherà all'impresa una penale pari a € 250,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio ed una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo d'appalto, in caso di non attuazione del progetto presentato, importo da definire in base alla gravità della violazione.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 10 - OFFERTA

Per poter valutare al meglio le capacità delle imprese partecipanti, l'offerta-progetto di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in due parti.

La prima parte, tendente a valutare la qualità gestionale del servizio, dovrà comprendere:

- a) progetto di gestione del servizio indicante obiettivi, strategie e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti da impostare e realizzare tenuto conto delle esigenze del servizio individuate dal presente capitolato; l'organizzazione del lavoro;
- b) numero degli operatori da utilizzare e relative qualifiche, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato;
- c) eventuali proposte relative alla verifica del servizio erogato e soddisfazione dell'utente, finalizzate ad un sempre maggiore ed incisivo coinvolgimento dell'utenza;

- d) dimostrazione della capacità di attivare metodologie di raccordo con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di utenti operanti nel territorio;
- e) quantificazione e qualificazione delle risorse proprie aggiuntive finalizzate a migliorare il servizio oggetto di appalto (sia risorse economiche e materiali, sia risorse immateriali)

La seconda parte, tendente a valutare la congruità dell'offerta, dovrà contenere:

- f) l'offerta economica «esplicitata» .

Art. 11 - PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutto il periodo di gestione del servizio.

Resta inteso che in caso di rinnovo contrattuale del settore il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro, con conseguente riduzione delle ore di servizio erogate.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta entro, 30 giorni.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

All'avvio del servizio è facoltà della stazione appaltante erogare su richiesta della ditta, previa emissione di fattura, un anticipo forfetario del 15% dell'importo dell'intera tranche annuale dell'appalto: l'anticipo sarà recuperato sulla fattura a conguaglio di fine anno.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

I consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della ditta.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura pari al **10% dell'importo dell'appalto** attraverso polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fidejussione bancaria.

Art. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

Come da bando

Art. 15 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.48 del D.Lgs.50/2016 secondo le elencazioni di seguito indicate, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.80 del medesimo decreto e che siano in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito:

- Cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, comma 1 lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n.381);
- Raggruppamenti di Cooperative sociali aventi le caratteristiche su indicate, come previsto dall'art.37 del D.Lgs. 163/2006;
- Consorzi di Cooperative sociali di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative sociali). I Consorzi possono operare tramite le Cooperative associate, fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al Consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Competente alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto è il Tribunale di Lagonegro.

